

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMW

Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Al Direttore sga

Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

In occasione del nuovo anno scolastico 2023/2024 si riportano all'attenzione del personale dell'Istituto alcune indicazioni sul tema della **vigilanza degli alunni** e della **responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici**.

Si sottolinea che la presente circolare costituisce **disposizione di servizio**; pertanto, si invita il personale in indirizzo a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'OBBLIGO DI VIGILANZA ha inizio con l'affidamento del bambino o dello studente alla Scuola, comprende il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342) e al tempo mensa e termina con l'uscita dello stesso (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424).

L'obbligo di vigilanza si estende inoltre a tutte le attività scolastiche in genere, comprese le uscite didattiche, i viaggi didattici e di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza. Esso assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

La responsabilità per la così detta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del **comportamento omissivo del sorvegliante** nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. *risulta essere presente al momento dell'evento;*
2. *dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.*

Sull'insegnante grava perciò una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

È importante ricordare infine che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A TROVARSI IN CLASSE 5 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Pertanto si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la **MASSIMA PUNTUALITÀ**.

In particolare

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. l'apertura del/dei cancello/i dell'edificio scolastico avverrà/avranno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni da parte di un collaboratore scolastico che sorveglierà l'ingresso degli alunni;
2. (scuola primaria) i discenti si disporranno nelle aree del cortile indicate dove i docenti saranno lì ad attenderli. Al suono della seconda campanella raggiungeranno la loro aula accompagnati dal docente della prima ora;
(scuola secondaria di I grado) gli studenti raggiungeranno le loro aule dove i docenti li attenderanno;
3. gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori/tutori al cancello della scuola;
4. i genitori impossibilitati ad accompagnare o a prelevare i propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la scuola secondaria di I grado);
5. i docenti della scuola secondaria di I grado sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se i genitori/tutori dell'allievo hanno firmato l'apposito modulo;
6. **in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno**, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. Nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante e/o del collaboratore scolastico che è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.
7. nel caso in cui il bambino o l'alunno non venga prelevato **dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita**, senza che sia stato possibile contattare i genitori/tutori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
8. se il mancato ritiro dell'alunno avviene per ben due volte ravvicinate entro 15 minuti dal termine delle lezioni, gli insegnanti convocano i genitori/tutori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
9. i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima il bambino o l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. **L'art.2048 c.c.** pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA causata dalla momentanea assenza dello stesso docente o dalla mancanza di idonee misure preventive.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

Considerando la fascia di età dei bambini e degli alunni dell’Istituto, è prevedibile una certa esuberanza durante l’intervallo che richiede una **maggior attenzione** nella vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- ❖ gli alunni svolgeranno l’intervallo nelle aree indicate del cortile sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e nelle proprie aule in caso di maltempo;
- ❖ essi potranno recarsi ai servizi igienici del piano terra dell’edificio solo se autorizzati dagli insegnanti, evitando ogni forma di assembramento nell’area antistante dei servizi. Quest’ultimi saranno presidiati o da un docente o da un collaboratore scolastico.
- ❖ devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi;
- ❖ devono essere invece incoraggiati l’uso corretto degli spazi e **la raccolta differenziata degli involucri delle merende consumate.**

ESPERTI /DOCENTI ESTERNI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano in capo al docente in servizio nell’ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l’insegnante deve rimanere in aula e affianca l’esperto per tutta la durata dell’intervento.

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l’uscita dalla scuola, non è consentito restare all’interno dell’Istituto, né all’interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell’Istituto. Agli alunni che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative viene garantita la disponibilità di un’aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

VIGILANZA DURANTE LA MENSA

La vigilanza durante la mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, se non impegnati nell’igienizzazione dei locali, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL 24/7 2002).

Terminato il pranzo, i docenti accompagnano fuori dal locale mensa o punto ristoro gli alunni per trascorrere il tempo restante dell’interscuola in classe o nel cortile della scuola, secondo quanto concordato a livello di plesso. I docenti devono disporsi in modo tale da assicurare la dovuta sorveglianza in tutta l’area, controllando e agendo come per l’intervallo del mattino.

Durante il momento ricreativo i cancelli dell’edificio restano chiusi, pertanto non è possibile agli alunni entrare o uscire liberamente dalla scuola.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Il **cambio dell’ora** deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente il

DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

pag. 3

docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico, incaricato, oltre alla sorveglianza, di far mantenere l'ordine e di fare in modo che non siano arrecati danni alle suppellettili scolastiche. **Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula.** Le classi manterranno l'ordine nell'attesa dell'altro insegnante per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.

I DOCENTI, CHE ENTRANO IN SERVIZIO A PARTIRE DALLA 2^ ORA IN POI O CHE HANNO AVUTO UN'ORA "LIBERA", SONO TENUTI A FARSI TROVARE DAVANTI ALL'AULA INTERESSATA CINQUE MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLA LORO LEZIONE.

All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane i referenti di plesso devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso alla Segreteria – Ufficio personale, al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori.

VIGILANZA SUI BAMBINI / ALUNNI BES – L.104/92

La vigilanza e la responsabilità degli alunni con BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – legge 104/92) particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolamentarsi, non può essere demandata ai soli insegnanti di sostegno, ma deve essere sempre assicurata e condivisa tra i docenti di classe, l'operatore sociosanitario e, in caso di necessità, con i collaboratori scolastici.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni. In ogni caso, l'Istituzione Scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni. Pertanto nella giornata di sciopero il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola perché tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti autorizzano gli alunni ad uscire dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA

Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno domanda scritta, motivando la richiesta e l'alunno dovrà essere accompagnato/prelevato dai genitori o da loro delegato (**anche nel caso di alunni autorizzati all'uscita autonoma**). L'alunno privo di giustificazione per l'uscita fuori orario non potrà lasciare la scuola. **L'autorizzazione telefonica non potrà sostituire quella cartacea.** L'ingresso in ritardo e l'uscita anticipata dovranno essere giustificati e registrati dal docente di classe sul registro di classe nel momento in cui avverranno.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata per tutta la durata dell'uscita didattica o della visita di istruzione e 24 ore su 24 se è previsto il pernottamento. I docenti sono pertanto responsabili del DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

pag. 4

comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura nel momento dell'effettiva fruizione dei mezzi di trasporto e delle strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti

- accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quale:
 - la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità;
 - la ricerca di un'altra struttura alberghiera adeguata tramite l'operatore;
 - il rientro anticipato in caso estremo.
- impartiscano adeguate indicazioni a non adottare condotte pericolose;
- prendano visione con gli alunni delle tavole grafiche del piano di evacuazione della struttura ospitante.

VIGILANZA USO LABORATORI

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente.

I docenti sono responsabili del corretto uso delle attrezzature tecnologiche presenti nelle aule e nei laboratori: devono vigilare affinché gli alunni li utilizzino in modo idoneo.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' SPORTIVE IN PALESTRA

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica e per i progetti sportivi che rientrano nel PTOF. In via eccezionale si può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche (es. recite e spettacoli), ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture e agli attrezzi.

Durante il tragitto aula – palestra e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica o comunque al docente in servizio in quell'arco di tempo e attività.

Durante le lezioni di educazione fisica gli alunni non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche e di indumenti adeguati all'attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante.

Al fine di evitare incidenti, è fatto divieto agli alunni di indossare durante la lezione anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche.

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Per assicurare il più elevato livello di "Sicurezza" in palestra/campo sportivo è indispensabile che il docente ponga in essere una serie di importanti azioni sia in termini "organizzativi" che di "assistenza e prevenzione" nella didattica.

Tra queste:

- valutare le "fonti di pericolo" esistenti (verificare lo stato delle attrezzature, ambienti, impianti);
- vigilare durante tutta l'attività, tenendo conto dell'età, delle capacità e abilità degli alunni;
- prestare particolare attenzione durante la lezione sia all'utilizzo delle attrezzature adeguate e sicure, sia a proporre attività di difficoltà progressiva.

Durante le attività di Educazione Fisica, com'è noto, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e dalle attività a corpo libero. L'azione impropria, infatti, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo, per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini della sicurezza, che gli studenti usino prudenza e si attengano alle "regole" impartite dai docenti e che questi ultimi, quindi:

- forniscano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
 - evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità degli allievi.
- All'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per una corretta gestione delle attrezzature sportive, facendo riferimento all'elenco delle attrezzature in dotazione, si rende necessario:
- effettuare un controllo delle loro condizioni;
 - richiedere eventuali interventi di manutenzione all'Amministrazione comunale tramite il referente d'Istituto;
 - contattare il referente della gestione delle palestre date in concessione dall'Ente locale;
 - tenere agli atti una Scheda nella quale registrare le verifiche e le manutenzioni effettuate (date e firmate).

I requisiti di sicurezza e montaggio adeguato delle attrezzature possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

- Assenza/Non rilascio di agenti chimici nocivi;
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche.
- Presenza di una targa/cartellino/etichetta contenente:
- Marchio chiaro e indelebile;
- Numero della Norma tecnica (EN o UNI-EN) di riferimento;
- Indirizzo del fabbricante;
- Codice/Numero di identificazione del prodotto;
- Peso massimo sopportabile;
- Istruzioni per l'uso e la manutenzione.

In caso di infortunio il docente in servizio segnalera tempestivamente il fatto all'Ufficio alunni compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio.

In caso di necessità diesonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, l'alunno potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica.

ALLONTANAMENTO IMPROVVISO DI UN DOCENTE DALLA CLASSE

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico per mantenere la vigilanza sui minori. Se l'allontanamento prevede anche l'uscita dal plesso, il docente informerà il referente di plesso che si metterà subito in comunicazione con il personale della segreteria e il dirigente scolastico.

ASSENZA IMPROVVISA DEL DOCENTE E/O EVENTUALE RITARDO DEL SUPPLENTE

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario, il 118;
- **avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;**
- informare il prima possibile il personale della segreteria;
- compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione chiedendo la collaborazione del personale dell'Ufficio alunni. Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Si rammenta che devono essere comunicati anche **gli infortuni occorsi nel tragitto casa-scuola e viceversa** per il tempo strettamente necessario per la percorrenza.

VIGILANZA SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dai tutori o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (la modulistica è pubblicata sul sito o può essere richiesta presso gli uffici di segreteria). Il Dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua con il supporto dei docenti di classe e/o del coordinatore di classe e/o del preposto e/o del referente di plesso:

- le modalità di somministrazione del farmaco;
- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci salvavita;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il Coordinatore di classe e/o il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Presso questa istituzione scolastica, è stato individuato il Team Bullismo/Cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze armate presenti sul territorio.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Tuttavia il comma 1 dell'art. 47 del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici **compiti di accoglienza e di sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo** compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ...” (Tabella A CCNL 2006/2009.)”.

Pertanto per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne o altre esigenze straordinarie.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa